

Procedure per le Operazioni con Parti Correlate

**Approvate dal Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A.
in data 12 novembre 2010
(previo parere favorevole dell'amministratore indipendente)
e modificato dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 marzo 2017 (previo parere favorevole di un comitato
formato da tre amministratori indipendenti)**

0 Premessa

Il presente documento definisce le procedure di Sol S.p.A. (la “**Società**”) volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (le “**Procedure**”), adottate ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, comprensivo dei suoi Allegati (il “**Regolamento**”).

Il presente documento fa altresì riferimento alla comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento (la “**Comunicazione**”).

1 DEFINIZIONI

I termini utilizzati o richiamati nel presente documento con la lettera maiuscola o in carattere corsivo che sono definiti (anche come “nozione”) nel Regolamento, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Regolamento (se del caso come tale significato è ulteriormente declinato o precisato nella Comunicazione), salvo per quanto diversamente ed espressamente previsto nelle presenti Procedure.

Per comodità di riferimento talune definizioni contenute nel Regolamento sono riproposte nelle presenti Procedure, nel qual caso dovranno intendersi come ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

Si intende che le presenti Procedure incorporeranno automaticamente eventuali modifiche o ulteriori precisazioni apportate dalla Consob alle definizioni e nozioni contenute nel Regolamento e/o declinate nella Comunicazione, salvo che ciò comporti la necessità di modificare le presenti Procedure.

I termini utilizzati nel presente documento con la lettera maiuscola che non sono definiti nel Regolamento avranno il significato indicato nella Premessa ovvero qui di seguito.

1.1 Parti Correlate

Sono Parti Correlate:

- (a) i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso *società controllate*, fiduciari o interposte persone:
 - (i) *controllano* la Società, sono *controllati* dalla Società, o sono sottoposti a comune *controllo* con la Società¹;

¹ Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il *controllo* quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie *controllate*, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce *controllo*. Il *controllo* esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o

- (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'*influenza notevole* su di essa²;
- (iii) esercitano il *controllo* sulla Società *congiuntamente* con altri soggetti³;
- (b) le *società collegate* della Società⁴;
- (c) le *joint venture* cui partecipa la Società⁵;
- (d) i *dirigenti con responsabilità strategiche* della Società o della sua *controllante*⁶;
- (e) gli *stretti familiari* di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);⁷
- (f) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (d) o (e) esercita il *controllo*, il *controllo congiunto* o l'*influenza notevole* o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- (g) i *fondi pensionistici complementari*, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, che siano istituiti o promossi dalla Società o sui quali questa sia in grado di esercitare un'*influenza*.

una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il *controllo* di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il *controllo* dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il *controllo* dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società di persone) *controllata* da un'altra entità.

² L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'*influenza notevole* può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite *società controllate*), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'*influenza notevole*, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite *società controllate*), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'*influenza notevole*, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'*influenza notevole*.

L'esistenza di *influenza notevole* è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del *controllo* su un'attività economica.

⁴ Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società di persone) in cui un socio eserciti un'*influenza notevole* ma non il *controllo* o il *controllo congiunto*.

⁵ Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a *controllo congiunto*.

⁶ I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa nonché i componenti effettivi dell'organo di controllo (*i.e.*, collegio sindacale).

⁷ Si considerano *stretti familiari* di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; e (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

1.2 Operazioni con Parti Correlate

Sono Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse, di servizi o obbligazioni fra la Società e Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai *dirigenti con responsabilità strategiche*.

1.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, attualmente indicati al paragrafo 1.1. dell'Allegato 3 al Regolamento (come ulteriormente precisati dalla Comunicazione) risulti superiore alla soglia del 5%, ovvero alla soglia del 2,5% nei casi di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato 3 al Regolamento.

Resta ferma l'applicabilità del paragrafo 2 dell'Allegato 3 al Regolamento.

1.4 Operazioni di Minore Rilevanza

Sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

1.5 Operazioni di Importo Esiguo

Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate di valore complessivo, per singola operazione, non superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00). Più operazioni concluse con la medesima parte correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario si cumulano ai fini della soglia in questione.

1.6 Operazioni Ordinarie

Sono Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, come tali nozioni sono ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

1.7 Operazioni di Controllate

Sono Operazioni di Controllate le Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società italiane o estere controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che siano, per scelta autonoma o disposizione di legge, *esaminate* o *approvate* dalla Società, come tali nozioni sono ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

1.8 Interessi Significativi

In caso di Operazioni con Parti Correlate con o tra *società controllate* (anche *congiuntamente*) dalla Società, o con *società collegate* alla Società, sussistono Interessi Significativi nelle *società controllate* o *collegate* controparti dell'Operazione con Parti Correlate quando altre Parti Correlate della Società potrebbero conseguire significativi benefici di carattere economico o patrimoniale dall'Operazione.

La valutazione della non sussistenza di Interessi Significativi è rimessa all'organo societario competente ad approvare l'operazione.

1.9 Soci Non Correlati

Sono Soci Non Correlati i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

1.10 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

È il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nominato dal consiglio di amministrazione della Società di volta in volta (e in vista della singola Operazione con Parti Correlate) e composto:

- (i) con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, da almeno 3 (tre) amministratori tutti non esecutivi e *non correlati*⁸, almeno in maggioranza *indipendenti*⁹;
- (ii) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, da almeno 3 (tre) amministratori tutti *indipendenti* e *non correlati*.

⁸ Sono *non correlati* gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

⁹ Sono *indipendenti* gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Qualora la Società dichiarerà di aderire a un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, sono *indipendenti* gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti da tale codice, a condizione che i requisiti ivi indicati siano almeno equivalenti a quelli di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Il consiglio di amministrazione della Società può anche nominare, in via permanente, un unico Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia di Minore sia di Maggiore Rilevanza. In tal caso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: (a) è composto da almeno 3 (tre) amministratori tutti indipendenti e non correlati; e (b) cessa con la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica all'atto della nomina del Comitato.

Qualora, con riferimento a una particolare Operazione con Parti Correlate, un componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia da considerarsi quale soggetto *correlato*, lo stesso è automaticamente sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione non esecutivo e *non correlato* con la maggiore anzianità di carica quale amministratore; qualora il componente da sostituire sia un amministratore *indipendente*, anche l'amministratore che subentra deve essere *indipendente*, salvo che, per le Operazioni di Minore Rilevanza, il subentro di un amministratore non esecutivo e *non correlato* che non sia anche *indipendente* consenta comunque di formare un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto almeno in maggioranza da amministratori *indipendenti*.

Il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della costituzione del Comitato stesso.

Nel caso in cui, anche a seguito del meccanismo di sostituzione sopra previsto, non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate formato del richiesto numero di amministratori non esecutivi, *non correlati* e *indipendenti*, le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui alle presenti Procedure sono svolte dal Collegio Sindacale della Società (e ogni riferimento delle Procedure al 'Comitato per le Operazioni con Parti Correlate' si intende effettuato al Collegio Sindacale).

1.11 TUF

È il D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

1.12 Regolamento Emittenti

È il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

2 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1 Operazioni di Minore Rilevanza

La Società segue la procedura descritta nella presente sotto-Sezione 2.1 per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- 2.1.1 Prima dell'approvazione (mediante deliberazione o altrimenti), da parte dell'organo societario competente, di un'Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e deve essere trasmesso all'organo societario competente ad approvare l'operazione, e in ogni caso al consiglio di amministrazione della Società, entro un termine ragionevole dopo il ricevimento delle informazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.3, e in ogni caso in tempo utile per l'approvazione. In caso di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la competenza ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza è attribuita in ogni caso al consiglio di amministrazione della Società.
- 2.1.2 Ove uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, è tenuto a darne notizia agli altri membri del comitato, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 2.1.3 L'organo competente ad approvare un'Operazione di Minore Rilevanza e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta alla loro approvazione e valutazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 2.1.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini della redazione del parere, può farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta, anche se nominati direttamente dalla Società. Le spese per la consulenza degli esperti indipendenti non potranno essere superiori, per singola operazione, a Euro 20.000,00, salvo il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, su richiesta del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di elevare tale importo in caso di operazioni di particolare complessità.
- 2.1.5 Ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 2.1.6 Fermi gli obblighi di reporting interno previsti da altre fonti normative o societarie, gli amministratori esecutivi forniscono al Collegio Sindacale e al consiglio di amministrazione della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte alla procedura di cui alla presente sotto-Sezione 2.1.

- 2.1.7 Resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento.
- 2.1.8 La procedura prevista nella presente sotto-Sezione 2.1 si applica, mutatis mutandis, anche alle Operazioni di Controllate, fermo restando quanto previsto alla successiva Sezione 3 delle presenti Procedure.

2.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

La Società segue la procedura descritta nella presente sotto-Sezione 2.2 per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 2.2.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società.
- 2.2.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.
- 2.2.3 Il consiglio di amministrazione della Società delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e deve essere trasmesso al consiglio di amministrazione in tempo utile per l'approvazione.
- 2.2.4 In caso di parere non favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il consiglio di amministrazione della Società può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza purché il compimento di tale operazione sia preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria (ove tale autorizzazione sia consentita dallo Statuto della Società). L'autorizzazione si intenderà negata qualora (i) siano presenti e votino in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, comma 3, del Regolamento) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, e (ii) la maggioranza di tali Soci Non Correlati esprima un voto contrario all'operazione (ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente paragrafo.

- 2.2.5 Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni contenute ai precedenti paragrafi 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 , 2.1.7 e 2.1.8. Nel caso in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza debba essere oggetto di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, le informazioni da riceversi da parte del consiglio di amministrazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del paragrafo 2.1.3 dovranno essere assimilabili a quelle di cui all'Allegato 4 al Regolamento.

3 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 3.1 Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 2.2.4, e fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 3.2, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, nella fase delle trattative (ove applicabile), nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea da parte del consiglio di amministrazione troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, rispettivamente le disposizioni contenute nella sotto-Sezione 2.1, ovvero nella sotto-Sezione 2.2, delle presenti Procedure, a seconda dei casi.
- 3.2 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci della Società sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tale operazione non potrà essere realizzata qualora (i) siano presenti e votino in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, comma 3, del Regolamento) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, e (ii) la maggioranza di tali soci non correlati esprima un voto contrario all'operazione medesima (ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente paragrafo.

4 DELIBERE-QUADRO

- 4.1 In attuazione della facoltà attribuita dall'art. 12 del Regolamento, la Società può adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

- 4.2 Le delibere-quadro devono essere approvate dal consiglio di amministrazione della Società, e alla loro adozione si applica la procedura prevista alla sotto-Sezione 2.1, ovvero alla sotto-Sezione 2.2, delle presenti Procedure, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.
- 4.3 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 4.4 Gli amministratori esecutivi forniscono al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che ha espresso il parere e al consiglio di amministrazione della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.
- 4.5 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste alla Sezione 2 delle presenti Procedure.

5 CASI DI ESCLUSIONE

- 5.1 Fermi restando gli altri casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento (e di conseguenza delle presenti Procedure) previsti dal medesimo Regolamento¹⁰, le disposizioni del Regolamento e le presenti Procedure non si applicano:
- a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;

¹⁰ L'esclusione automatica dall'applicazione del Regolamento (e quindi delle Procedure) opera per:

- (i) le delibere assembleari sui compensi degli amministratori di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile e le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (art. 13, comma 1 del Regolamento);
- (ii) le delibere assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale (art. 13, comma 1 del Regolamento);
- (iii) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, salvi quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (art. 13, comma 4 del Regolamento);
- (iv) taluni profili procedurali in relazione alle operazioni con parti correlate soggette all'art. 136 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (*Obbligazioni degli esponenti bancari*).

- c) alle deliberazioni - diverse da quelle che costituiscono casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento ai sensi del medesimo Regolamento - in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri *dirigenti con responsabilità strategiche* a condizione che:
- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza *indipendenti*;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- d) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a *condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard* (come tale nozione è definita nel Regolamento e ulteriormente declinata o precisata nella Comunicazione), fatto salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 13, comma 3, del Regolamento¹¹; la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui alla presente lettera è rimessa all'organo competente ad approvare l'operazione in questione, che si atterrà, tra l'altro, ai criteri e alle indicazioni contenuti nel Regolamento, nella Comunicazione o in altre disposizioni di carattere primario o secondario considerate pertinenti;
- e) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra *società controllate* (anche *congiuntamente*) dalla Società, nonché alle operazioni con *società collegate* alla Società, purché nelle *società controllate* o *collegate* controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

5.2 Nei casi di esclusione indicati nelle lettere da b. a e. del paragrafo precedente la Società ottempera agli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento.

¹¹ La lettera c) dell'art. 13, comma 3, del Regolamento prevede che in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 114.1 del TUF, la Società sia tenuta a:

- (i) comunicare alla Consob, nel termine previsto dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; e
- (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi di cui a quest'ultima disposizione sono state concluse avvalendosi dell'esclusione.

6 COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CON L'ART. 154-BIS DEL TUF

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società è informato dell'attivazione e degli sviluppi delle procedure di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 delle presenti Procedure al fine di garantire il necessario coordinamento tra le presenti Procedure e le procedure amministrative e contabili adottate dalla Società ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, ferma ogni applicabile disposizione, istruzione o linea-guida variamente riguardante l'attuazione di tale norma da parte della Società.

7 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Procedure entrano in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2010, o, nel caso di previsioni attuative delle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 del Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2011.